

ANCI-CONAI formazione 2022

Incontri territoriali



Normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti
d.lgs. 116/2020, Metodo tariffario ARERA. Scenari per la
raccolta degli imballaggi in un sistema competitivo

Genova 21 ottobre 2022

FRANCESCO IACOTUCCI
Consulente Anci/Ifel, componente cdv Anci-Conai

Il rafforzamento della gerarchia nella gestione dei rifiuti

- ❑ In Europa, circa un quarto dei rifiuti urbani è ancora collocato in discarica e meno della metà è avviato a riciclo o compostaggio.
- ❑ La **“gerarchia nella gestione dei rifiuti”** attribuisce priorità a opzioni di trattamento diverse dal collocamento in discarica:



Destinazione finale dei rifiuti in Europa oggi.

Inuovi obiettivi ambientali rafforzano le priorità della gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi per lo smaltimento

Gli Stati membri si adoperano per garantire che:

- ✓ **entro il 2030** tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale [*nuovo articolo 5, paragrafo 3-bis, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]
- ✓ **entro il 2035** la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso) [*nuovo articolo 5, paragrafo 5, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano la gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi (minimi) per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

Per i rifiuti urbani (complessivamente intesi) gli obiettivi di riutilizzo e riciclo sono modulati in 3 step temporali [*nuovo articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2008/98/CE*]:

- ✓ **2025: almeno il 55% in peso**
- ✓ **2030: almeno il 60% in peso**
- ✓ **2035: almeno il 65% in peso**

Gli obblighi e le raccomandazioni per gli Stati membri

- l'obbligo di istituire la raccolta differenziata;
- l'obbligo di istituire sistemi EPR per tutti gli imballaggi entro il 2024;
- La raccomandazione di adottare strumenti economici e altre misure incentivanti l'applicazione della gerarchia nella gestione dei rifiuti
(*Allegato IV bis*)

La raccolta differenziata diventa obbligatoria (perché funzionale al riciclaggio)

❑ **Obbligo per tutti gli Stati della UE di istituire la raccolta differenziata (nuovo art. 11, par. 1, terzo periodo, Dir. 2008/98) almeno per:**

- ✓ Carta
- ✓ vetro
- ✓ metalli
- ✓ plastica
- ✓ i rifiuti tessili: entro il 1.01.2025 (Italia ha anticipato l'obbligo al 1.01.2022)

- ✓ i rifiuti domestici pericolosi, come vernici, pesticidi, oli e solventi: entro il 01-01.2025 (nuovo art. 20 Dir. 2008/98)
- ✓ i rifiuti organici: entro il 31.12.2023 (nuovo art. 22 Dir. 2008/98)

- ✓ Obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a garantire che i rifiuti raccolti in modo differenziato NON siano inceneriti (nuovo art. 10, par. 4, Dir. 2008/98)

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (1/6)

Le novità più rilevanti sono:

❑ **Rafforzamento del principio dell'EPR attraverso l'introduzione degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA:**

- 1) semplificazione delle procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di EPR;
- 2) possibilità di **istituire regimi EPR anche su istanza di parte;**
- 3) adozione di misure per **incoraggiare una progettazione volta a ridurre la produzione dei rifiuti;**
- 4) istituzione di un **Registro Nazionale dei Produttori** che contiene i dati sui quantitativi di prodotti soggetti a regime di EPR immessi sul mercato;

...continua...

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (2/6)

- 5) **implementazione di una rete di raccolta** dei rifiuti che **copra quella della distribuzione** dei prodotti;
- 6) messa a disposizione dei detentori dei rifiuti di una **corretta informazione circa le misure di prevenzione**;
- 7) adozione di un **sistema di informazioni** sui prodotti immessi sul mercato e sulla raccolta e il trattamento dei relativi rifiuti;
- 8) principio di efficienza volto ad assicurare che **i costi di gestione del regime EPR non superino quelli di una gestione efficiente, come stabiliti da ARERA**;
- 9) **modulazione del contributo dei produttori**, tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose dei prodotti.

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (3/6)

- ❑ Modifica dell'art. 181 del TUA che ha introdotto (comma 6) la **possibilità di individuare nei CCR appositi spazi per l'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti finalizzata allo scambio tra privati.**
- ❑ Nuovo art. 182-ter del TUA prevede che a determinate condizioni (comma 6) **i rifiuti di imballaggi aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità dei rifiuti organici sono raccolti e riciclati insieme.**
- ❑ Modifica dell'art. 183 del TUA che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la **nuova definizione dei rifiuti urbani.**
- ❑ Modifica dell'art. 184 del TUA che ha riscritto il perimetro **dei rifiuti speciali.**

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (4/6)

- ❑ Modifica dell'art. 198 del TUA che ha **soppresso il potere di assimilazione** dei rifiuti speciali dei Comuni.
- ❑ Nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del TUA prevede che le utenze non domestiche possono **conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** che dimostrino di averli avviati a recupero e sono anche escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (nuovo comma 10 dell'art. 238 del TUA).

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (5/6)

- ❑ Nuovo comma 6-ter dell'art. 205 del TUA ha stabilito che **la raccolta congiunta è possibile a condizione che sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero.**
- ❑ Nuova lett. c) dell'art. 219 del TUA che **definisce nel dettaglio le informazioni agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori.**
- ❑ Modifica dell'art. 219-bis che ha rivisto il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, anche **attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione.**

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 (6/6)

- ❑ Modifica dell'art. 222 del TUA che ha previsto **la copertura a carico dei produttori e degli utilizzatori dei costi della RD di almeno l'80%** (comma 2).
- ❑ Modifica del comma 5 dell'art. 224 del TUA che ha inserito **l'accordo quadro di comparto tra tutti gli operatori di riferimento** di una determinata tipologia di imballaggio.
- ❑ Nuovo comma 9 dell'art. 237 del TUA ha previsto che **i sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023.**

FOCUS n. 1: dai rifiuti assimilati ai rifiuti simili (molto più di un cambiamento di nome)

La nuova denominazione (rifiuti simili) che identifica i rifiuti urbani prodotti dalle UND è innanzitutto indicativa della **nuova competenza** in tale materia: non più i regolamenti comunali o d'ambito, ma la norma nazionale (e ancor prima la direttiva europea).



Le parti dei regolamenti comunali o d'ambito dedicate all'assimilazione sono diventate giuridicamente nulle (sopravvenuta incompetenza assoluta).



non necessario ma opportuno dunque un intervento di revisione ai regolamenti per dare ordine e certezza alla materia.

La nuova denominazione sembra dare anche una **maggiore importanza al criterio qualitativo** (che diviene l'unico parametro): la provenienza non domestica NON costituisce un ostacolo alla gestione all'interno del circuito dei rifiuti urbani quando i rifiuti sono comunque «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici». Questa considerazione può costituire un utile criterio interpretativo per alcuni dubbi sollevati dal recepimento italiano.

I rifiuti (urbani) simili nella definizione europea

Direttiva 851/2018, Considerando n. 10:

«I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l'amministrazione, l'istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell'alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l'altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.(..)



Non c'è un'esclusione assoluta: le attività commerciali e industriali, ma anche artigianali, possono produrre rifiuti simili ai domestici.

Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06 (..) + i rifiuti urbani sottoposti a trattamento e contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell'elenco. »

Direttiva 851/2018: i rifiuti (urbani) simili e i rifiuti speciali

La direttiva 851/2018 (nuovo art. 3 Direttiva 2008/98/CE) introduce:

- ❖ **un criterio generale di carattere sostanziale basato sulla natura e composizione del rifiuto:** sono urbani i rifiuti delle utenze non domestiche, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- ❖ **sette esclusioni specifiche:** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue.



Non sono escluse tipologie di attività, ma tipi di rifiuti.

Rifiuti (urbani) simili nella normativa italiana di recepimento (d.lgs. 116/20)

Il legislatore italiano non si limita a positivizzare il criterio generale della direttiva (l'essere simili ai rifiuti domestici) ma aggiunge l'ulteriore duplice condizione di rientrare in due elenchi:

- L-quater: 24 codici CER (elenco esaustivo)
- L-quinques: 29 categorie di attività + 1 (elenco quasi esaustivo)

Inoltre, riscrive elenco rifiuti speciali dell'art. 184, co. 3



VARI DUBBI INTERPRETATIVI: il più dibattuto (forse) quello delle utenze che ricadono nella ex categoria 20 DPR 158/99 (Attività industriali con capannoni di produzione): l'esclusione della categoria è totale, ma nell'elenco dell'art. 184, co. 3 la classificazione tra i rifiuti speciali è parziale (se diversi da quelli del comma 2, ossia dai simili).



Tutta italiana l'esclusione delle attività agricole connesse (es. agriturismi, cantine): ma è conforme al criterio generale europeo dell'esser simile per natura e composizione ai rifiuti domestici?

Le prime (opposte) posizioni sui rifiuti delle attività industriali

□ La sentenza del TAR Campania n. 2928/2022

□ La circolare del MITE 12-04-2022 n. 35259

C) *Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza.*

1. Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.

Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “*speciali*” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;

«Il senso letterale della disposizione [regolamentare] è chiaro, posto che la stessa assoggetta alla TARI anche le superfici industriali ma solo ove nelle stesse si producano rifiuti urbani e non anche speciali. (..)

E’ quindi del tutto evidente che il presupposto dell’esclusione d’imposta è individuabile non nella tipologia di aree – le quali sono utili solo per presumere, salvo prova contraria, la mancata produzione di rifiuti urbani – ma dal fatto che questi ultimi, nella sostanza, non sono affatto generati.

(..) parte ricorrente ribadisce l’illegittimità del regolamento comunale poiché volto alla tassazione di aree industriali nelle quali si producono «per legge» rifiuti speciali. Questo assunto è smentito dalla consulenza tecnica commissionata dall’amministrazione comunale»

Le prime (opposte) posizioni sui rifiuti delle attività industriali

□ La circolare del MITE 12-04-2022 n. 35259

C) *Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza.*

1. Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.

Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;

□ La sentenza del TAR Campania n. 2928/2022

«Il senso letterale della disposizione [regolamentare] è chiaro, posto che la stessa assoggetta alla TARI anche le superfici industriali ma solo ove nelle stesse si producano rifiuti urbani e non anche speciali. (..)»

E’ quindi del tutto evidente che il presupposto dell’esclusione d’imposta è individuabile non nella tipologia di aree – le quali sono utili solo per presumere, salvo prova contraria, la mancata produzione di rifiuti urbani – ma dal fatto che questi ultimi, nella sostanza, non sono affatto generati. (..)»

Le prime (opposte) posizioni sui rifiuti delle attività industriali

□ La sentenza del TAR Veneto n. 1107/2022 sull'assoggettabilità a TARI dei magazzini di prodotti finiti e semilavorati.

«nell'ambito della gestione dell'attività produttiva-industriale deve essere mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e rifiuti urbani, non essendo configurabile una "attrazione" di tutti i rifiuti prodotti in tale ambito ad una unica categoria, quella, appunto, industriale. Anche nell'ambito industriale vanno distinti, per natura, i rifiuti "speciali" e quelli "urbani" e nei primi vanno inclusi tutti quelli industriali, sia in quanto propriamente tali, sia perché direttamente e strettamente connessi; non vanno inclusi, invece, quelli "urbani" che siano prodotti da superfici e locali tipicamente destinate a svolgimento di attività ordinarie civili.



Quindi ci sarebbero rifiuti urbani (codici 15 01 e 20) che diventano speciali «per attrazione» in quanto prodotti in aree funzionali alla lavorazione: criterio estraneo alla direttiva 2018/851.

FOCUS n. 2: le regole per l'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle UND

Art. 198, co. 2-bis	Art. 238, co. 10	Art. 1, co. 649, legge 147/2013
<p>Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. <u>Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.</u></p>	<p>Le utenze non domestiche che producono rifiuti simili che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>	<p>Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati</p>

Art. 14, co. 1, Legge 118/2022 ha modificato la previsione originaria

Un aspetto importante: anche i rifiuti (urbani) simili gestiti al di fuori del servizio pubblico concorrono al raggiungimento dei target ambientali europei

Sul piano del perimetro del servizio pubblico non c'è alcuna variazione: la facoltà per le UND di non conferire i rifiuti assimilati (ieri) e simili (oggi) al servizio pubblico, se avviati recupero, era ed è riconosciuta nel nostro ordinamento sin dal decreto Ronchi.

Il riconoscimento espresso all'interno dell'articolo 198 dà (solo) maggiore risalto.

La novità non riguarda la facoltà in sé, ma il fatto che questi rifiuti rimangono qualificati come urbani ad ogni effetto, ivi compreso quello del raggiungimento degli obiettivi ambientali: *«Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.»*



non è più solo una questione «privata» di riduzione tariffaria: l'utenza che diventa autonoma, in tutto o in parte, dal servizio pubblico concorre direttamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Sul nuovo calcolo della RD ci sarà un focus a fine presentazione.

Regole diverse per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico

La disciplina dell'uscita totale

Art. 238, co. 10, TUA

UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano **avvio a recupero** sono **escluse** dalla parte variabile

1. Rileva il **recupero**
2. Rileva **solo l'autonomia totale** dal servizio pubblico
3. **Durata minima di 2 anni**
4. la conseguenza è sempre **l'abbattimento totale della quota variabile**

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una riduzione proporzionale della quota variabile

1. Rileva il **riciclo**
2. **L'autonomia dal servizio può essere parziale;**
3. **Non ci sono limiti temporali minimi;**
4. La conseguenza è la **riduzione proporzionale quota variabile**

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif)

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente (..);
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) I dati identificativi dell'utenza (..)
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico (..), quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Come si calcolerà il dato di raccolta differenziata?

Con l'avvento della legge 116/2020 e la **scomparsa dei rifiuti assimilati** vi sarà una fondamentale novità nel **calcolo della raccolta differenziata riferibile ad un comune**. Difatti oltre al solito calcolo dei rifiuti raccolti dalle utenze domestiche o direttamente dal servizio pubblico su territorio comunale, dovranno essere computati i rifiuti “simili per natura e composizione” prelevati da terzi dalle attività commerciali. Come si comporrà quindi il dato complessivo? Qui la normativa ha creato le tre carte con cui giocare e quindi i tre numeri, anche diversi, che potranno risultare già per il 2021.



Come si calcolerà il dato di raccolta differenziata?


I Comuni possono derivare i dati della raccolta dai rifiuti urbani prelevati dalle utenze commerciali direttamente dalle stesse attività commerciali che hanno affidato a terzi la raccolta, difatti come definito anche nella delibera 15/2022 "le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

I trasportatori già con il MUD 2022 dovranno inserire nel portale 'MUD comuni' i dati dei rifiuti urbani raccolti dalle utenze commerciali.

Raccolta differenziata di rifiuti simili prelevati da attività commerciali da computare nella raccolta differenziata del Comune

Gli impianti dovranno dichiarare il dato dei rifiuti urbani raccolti dalle utenze commerciali trattati nel loro impianto.

Come si calcolerà il dato di raccolta differenziata?



L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto)

Fonte: [articolo 224, comma 5 e seguenti T.U.A.](#)

Finalità: garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatorie pubbliche amministrazioni per il riciclo degli imballaggi.

Soggetti coinvolti:

- per i produttori: CONAI e i sistemi autonomi collettivi operanti ~~+gestori piattaforme di selezione (CSS)~~
- per la parte pubblica: ANCI, UPI o gli Enti d'ambito.

Previsione eliminata dall'art.
14, co. 3, Legge 5.08.2022 n.
118

Oggetto:

1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 (ossia i costi per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, delle cernita e delle altre operazioni preliminari);
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Struttura

parte generale +6 allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E (plastica; legno; metalli ferrosi; vetro; carta e cartone)

L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto): la previsione del nuovo comma 5-ter dell'art. 224

La precisazione sui costi del **recente comma 5-ter** (introdotto dall'art. 25-bis, co. 1, dalla legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, cd. decreto PNRR-bis) da recepire nell'Accordo di comparto



L'accordo di programma quadro stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 – dunque **tutti i sistemi FPR** - assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

Sistemi autonomi

Sistemi di restituzione

Consorzi di filiera del sistema
Conai



Criteri ambientali minimi Rifiuti

Il **15 settembre 2020** è entrata in vigore la **Legge 11 settembre 2020, n. 120** che ha convertito, con modifiche, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, introducendo alcune importanti novità in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; **ribadito l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)**

Codice degli appalti Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. **Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali** previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. ...
3. **L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.**

Criteria ambientali minimi servizio igiene urbana

Con il DECRETO 23 giugno 2022 pubblicati in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022 sono stati approvati i «Criteria ambientali minimi per l'affidamento **del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.**»

Tali criteri sono da applicare obbligatoriamente alle procedure di gara delle pubbliche amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti a partire da 120 giorni dalla pubblicazione (**6 dicembre 2022**).

Cam Standard raccolta

Al fine di migliorare gli standard qualitativi della raccolta differenziata, sono stati definiti obiettivi di qualità per ogni frazione, oltre agli obiettivi quantitativi stabiliti dalla norma.

Tali obiettivi sono stati individuati analizzando i dati medi relativi alla qualità della raccolta differenziata su scala nazionale e dei livelli stabiliti dagli accordi quadro ANCI-CONAI per l'erogazione dei corrispettivi, nonché tenendo conto degli obiettivi di riciclo imposti dalle direttive europee sull'economia circolare ...

L'intento è quello di permettere di recuperare il maggior quantitativo possibile di materia, riducendo i sovralli e, al contempo, consentire all'amministrazione di riferimento di percepire maggiori corrispettivi dal conferimento dei diversi materiali agli impianti di riciclo, arrivando, in prospettiva, ad abbassare la tariffa pagata dai cittadini virtuosi.

Per facilitare la verifica della correttezza dei conferimenti, si prevede che, almeno per il rifiuto urbano residuo, venga individuato il conferitore e, in caso di applicazione della tariffa puntuale, che venga misurata la quantità di rifiuti conferiti


Al fine di minimizzare la produzione di rifiuto urbano residuo, si incoraggia la raccolta differenziata rendendo disponibili alle utenze diverse modalità di conferimento e ampliando i punti di raccolta a disposizione nonché premiando, nel servizio di pulizia stradale, l'avvio a riciclo dei rifiuti da spazzamento.

Cam Rifiuti: Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:

Materiale	Tipo raccolta	materiale conforme in peso sul totale
Vetro	• monomateriale;	97%
	multimateriale (vetro-metallo)	94%
	multimateriale (vetro-metallo-plastica)	85%
Plastica	• monomateriale;	97%
	multimateriale leggera (plastica-metallo)	94%
	multimateriale pesante(vetro-metallo-plastica)	85%
Carta e cartone da raccolta selettiva	selettiva	98%
	congiunta	97%
Metalli (ferrosi e non ferrosi)	Monomateriale	95%
Frazione organica dei rifiuti urbani	Monomateriale	95%

Arera: Prospettiva della regolazione



La competenza di ARERA per la determinazione dei costi efficienti

La previsione dell'articolo 222, comma 2, D.lgs. 152/06:

I servizi di gestione della raccolta differenziata, trasporto, cernita e altre operazioni preliminari sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. (..)



ARERA Deliberazione 3 agosto 2021, 364/2021/R/Rif – Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Termine conclusione procedimento, originariamente previsto per il 30 giugno 2022, è stato ri-fissato al **secondo semestre 2022** a seguito dell'approvazione del Quadro strategico dell'Autorità 2022-2025 (deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A)

La nuova competenza di ARERA per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)” legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla definizione di rifiuti urbani viene aggiunto «6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti(...)

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (...) disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima (...)



ARERA Deliberazione 21 giugno 2022, 271/2022/R/Rif AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE PEREQUATIVA A COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 2022, N.60

Termine conclusione procedimento: **30 novembre 2022**

Obiettivo strategico: disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;

La nuova competenza di ARERA per la definizione di standard tecnici e qualitativi per smaltimento e recupero

Art. 14, co. 1, Legge
5.08.2022, n. 118

La **previsione dell'articolo 202, commi 1-bis e 1-ter, D.lgs. 152/06:**

-1-bis: L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore [27-08-2022] della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

-1-ter: L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale.



ARERA Deliberazione 6 settembre 2022, 413/2022/R/Rif – Avvio procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Termine conclusione procedimento: **25 novembre 2022**

Obiettivo strategico: Promuovere la realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

1. Premessa n. 1 : i vari livelli della disciplina sul finanziamento del servizio rifiuti urbani.
2. Premessa n. 2: funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti
3. L'obiettivo specifico di ARERA nella regolazione del servizio rifiuti
4. La nuova metodologia per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio:
 - il principio del cost reflectivity;
 - gli attori, la documentazione e il procedimento;
 - le entrate riconoscibili;
 - il limite annuale di crescita;
 - lo sharing sui ricavi come strumento di incentivazione economica con finalità ambientali.

Cronoprogramma della qualità

Premessa n. 1: la disciplina del finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è una regolamentazione multilivello.

La disciplina italiana sul finanziamento del servizio rifiuti si articola su due livelli:

- il **livello centrale**, con fonti di natura legislativa (art. 1, commi 640-691, legge 147/2013), regolamentare governativa (DPR 158/99 e DM 20 aprile 2017) e regolatoria (Delibera ARERA 363/2021).
- il **livello locale** con i regolamenti comunali o d'ambito (art. 52 D.lgs. 446/1997).



Nel rispetto della riserva di legge statale in materia di «prestazioni patrimoniali imposte» (art. 23 Cost.) e delle altre regole poste dalle varie fonti di livello nazionale, spetta dunque ai comuni – singoli e/o associati nell'Ente di governo - disciplinare il prelievo sui rifiuti sul proprio territorio stabilendo sia la sua **natura giuridica** (entrata tributaria ovvero entrata patrimoniale) ed il suo carattere presuntivo (TARI presuntiva) o puntuale (tributo puntuale o tariffa corrispettiva).

Premessa n. 2: funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

Le autorità indipendenti: la funzione..

Le autorità amministrative indipendenti rappresentano un'evoluzione delle tradizionali forme dell'azione amministrativa e recepiscono l'esigenza di sottrarre dall'indirizzo politico del governo la disciplina di determinati settori «sensibili» (collegati a valori costituzionali di rango primario: es. concorrenza, privacy, servizi pubblici) e connotati da un alto grado di competenza tecnica.

..la natura giuridica

Dopo qualche perplessità iniziale, la dottrina è oggi unanime nel riconoscere la natura amministrativa delle Autorità Indipendenti.

Concorde e consolidata anche la posizione della giurisprudenza, sia amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29.05.2008 n. 2548) che civile (Cassazione, sez. I, sentenza 30.06.2001, n.8889):



«le autorità indipendenti hanno natura amministrativa, non sussistendo nel nostro ordinamento un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione».

(segue) funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

..i poteri

Le autorità indipendenti, in quanto riconducibili all'apparato amministrativo dello Stato, sono sottoposte alla legge e operano nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le PA), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni non sono soggette alla direzione politica del governo.

Pur classificate come organismi formalmente amministrativi, le autorità indipendenti sembrano derogare al principio della separazione dei poteri essendo dotate di funzioni di varia natura



potere regolatorio: consiste nel potere di predeterminare regole di condotta destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti che operano nel mercato di volta in volta regolato (es. definizione della metodologia tariffaria)


potere di aggiudicazione: consiste nell'applicazione al caso singolo – in forme c.d. «para-giurisdizionali» (e cioè senza una vera e propria ponderazione tra interessi pubblici e interessi privati) – delle norme che regolano un certo settore economico in cui opera l'impresa con l'adozione dei relativi provvedimenti (es. approvazione dei pef, o predisposizioni tariffarie nella terminologia dell'Autorità)

potere sanzionatorio: possibilità di irrogare sanzioni amministrative in presenza di condotte tipizzate non conformi alle norme che regolano il settore di riferimento (es. sanzioni per inerzia nella predisposizione dei pef).

L'Autorità di regolazione nazionale del ciclo dei rifiuti urbani (ARERA) e l'obiettivo specifico della nuova regolazione del servizio

Art. 1, co. 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea



Una regolazione omogenea e universale del servizio sul territorio nazionale, con adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità a tutela degli utenti e dell'ambiente.

Il fondamento della regolazione tariffaria: il principio del cost reflectivity (o full cost recovery)

Il principio del full cost recovery esprime la necessità dell'**aderenza delle tariffe** pagate dall'utente ai **costi sostenuti** dal gestore: le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:

- ✓ **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative. Sono di tre tipologie: costi operativi, costi di capitale e costi di conguaglio (riferiti ad annualità pregresse).
- ✓ **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- ✓ **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**



Verifica della **completezza**, **coerenza** e **congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

La regolazione tariffaria: gli attori, la documentazione

GLI ATTORI: gestore/i, Ente territorialmente competente e Autorità ([art. 7 deliberazione 363/2021](#))

LA DOCUMENTAZIONE ([determina DRIF 2/2021](#)):

1. tool di calcolo (comprensivo del foglio PEF): allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (per soggetti privati) e allegato 4 (per comuni)

NB. l'utilizzo del tool e dei modelli di relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è OBBLIGATORIO

La regolazione tariffaria: il procedimento

IL PROCEDIMENTO


1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
3. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

Le entrate riconoscibili secondo MTR-2

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + RC_{tot,TV,a}$$

costo raccolta e trasporto RUR costo trattamento e recupero
 costo trattamento e smaltimento costo raccolta dei rifiuti differenziati
 Sharing sui proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti Sharing ricavi derivanti da corrispettivi sistemi collettivi di compliance
 componente a congruaggio relativa ai costi variabili

Le tre componenti di natura previsionale



Costi a copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità del d.lgs. 116/2020 (qualificazione rifiuti urbani e facoltà UND di non avvalersi del servizio pubblico)

costi per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità con la delibera 15/22 (se non già compresi nel precedente contratto di servizio)

Costi operativi incentivanti per favorire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot,TF,a}$$

costi comuni
 costo spazzamento e lavaggio costo d'uso del capitale
 componente a congruaggio relativa ai costi fissi

Il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie

LIMITE ALLA
CRESCITA
DELLE ENTRATE

$$= \frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116a$$

rpi_a è tasso inflazione programmata [1,7%]

X_a è il coefficiente di recupero di produttività [0,1%-0,5%]

QL_a è il coefficiente per il miglioramento della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti [$\leq 4\%$]

PG_a il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi [$\leq 3\%$]

$C116_a$ è il coefficiente che tiene conto della necessità di dare copertura alle componenti di natura previsionale connesse alle novità normative del d.lgs. 116/2020 [$\leq 3\%$] a condizione che il parametro ρ_a non superi il valore massimo del 7%

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	Mantenimento dei livelli di qualità	<p>Schema I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p>Schema II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
	Miglioramento dei livelli di qualità	<p>Schema III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p>Schema IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

Scenari limite:

ρ_a minimo: +1,2% (Schema 1 e $x=0,5\%$)

ρ_a massimo: + 8,6 % (Schema 4 e $x= 0,1\%$)


Lo sharing: strumento (rafforzato rispetto a MTR-1) di incentivazione economica per il perseguimento dei target ambientali

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + RC_{tot,TV,a}$$

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e viene valorizzato dall'ETC in funzione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'intervallo [0.3,0.6].

$b_a (1 + \omega_a)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance valorizzato dall'ETC sulla base di valutazione in merito:

- ❑ al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari;
- ❑ al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero



La regolazione tariffaria degli impianti di trattamento RU: le tipologie di impianti assoggettati a regolazione

Gestore integrato è definito come il gestore di uno o più dei servizi a monte del ciclo dei rifiuti che, gestendo anche uno o più dei servizi a valle, è tenuto a stratificare i propri impianti di chiusura del ciclo.

		Tipi di filiera	Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo – minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato		Regolazione tariffaria <i>tout court</i> con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

Sono assoggettati a regolazione anche gli **impianti intermedi**, ossia gli impianti (TM o TMB) da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo minimi

La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti

Il **procedimento** per la predisposizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe di accesso è analogo a quello del cd. pef gestione (ossia finalizzato alla definizione delle entrate ammissibili a riconoscimento TARI o Tariffa corrispettiva):

- predisposizione da parte del gestore interessato (ossia dell'impianto minimo o intermedio);
- validazione e determinazione delle tariffe da parte del **soggetto competente** (Regione o altro ente dalla stessa individuato);
- approvazione da parte di ARERA.



Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano quali prezzi massimi (e quindi come tariffe di accesso) quelli determinati dagli organismi competenti (articolo 7.8 delibera 363/2021)

Termine 30
aprile 2022

GLI ATTI: con la **determina 22 aprile 2022, 1/2022 DRIF** sono stati approvati gli schemi tipo da utilizzare:

- Piano economico finanziario quadriennale
- Relazione di accompagnamento
- Dichiarazione di veridicità.

Le **regole per le tariffe di accesso** agli impianti dal 01-01-2022:

- provvisoriamente si applicano le strutture tariffarie previgenti (=tariffe 2021);
- dopo la definizione della predisposizione tariffaria da parte del soggetto competente, applica le tariffe dallo stesso determinate.
- la differenza tra le tariffe provvisorie e quelle definite dal soggetto competente è oggetto di conguaglio (tariffario).

I valori finali di riferimento del pef impianti

Le predisposizioni tariffarie degli impianti consentono di determinare, per ciascun anno:

VRI_a  vincolo ai ricavi del gestore (corrispondente ai costi totali dell'impianto ammissibili a riconoscimento tariffario)

τ_a  fattore tariffario per l'aggiornamento annuale delle tariffe di accesso, dato dal rapporto tra il vincolo ai ricavi di ciascun anno (2022, 2023, 2024, 2025) ed i ricavi di trattamento conseguiti nel 2021.

RI_TRA_{2021}  i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2021



$$\tau_a = \frac{VRI_a}{RI_TRA_{2021}}$$

Il **limite annuale di crescita** è applicato al fattore tariffario (τ_a) e deve rispettare la seguente condizione:


$$\frac{\tau_a}{\tau_{a-1}} \leq (1 + \rho_{\tau,a})$$

dove $\rho_{\tau,a} = rpi_a + \kappa_a$

- **rpi_a** è il tasso di inflazione programmata
- **κ_a** è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può essere **valorizzato entro il limite del 4%**

Alle tariffe di accesso così determinate si aggiungono le **componenti di prossimità** e le **componenti perequative** che saranno determinate da ARERA.

Cronistoria della Qualità



Schemi regolatori e prime scadenze

L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, **individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori** di cui alla seguente tabella, **sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.**


L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.

PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
		QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO
QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO	

Obblighi di servizio

Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio

	Schema I	Schema II contrattuale	Schema III tecnica	Schema IV Contrattuale e tecnica
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione	SI	SI	SI	SI
Modalità di attivazione del servizio	SI	SI	SI	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio	SI	SI	SI	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	SI	SI	SI	SI
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i>	n.a2	SI	SI	SI
Obblighi di servizio telefonico	SI	SI	SI	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare	SI	SI	SI	SI
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità	SI	SI	SI	SI
Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto	SI	SI	SI	SI
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità	n.a.	n.a.	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade	SI	SI	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani	SI	SI	SI	SI



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Francesco Iacotucci

Consulente Anci/Ifel, componente cdv Anci-Conai

f.iacotucci@gmail.com

Ancona 14-10-2022